

Prot. n.

Torino, 05/07/2004

**Al Signor Sindaco
del Comune di
PRASCORSANO**

Oggetto: Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C.M. del Comune di Prascorsano
Comunicazione formazione silenzio-assenso e osservazioni.

Con nota prot. 1381 del 14/05/2004 (pervenuta il 20/05/04), codesto Comune ha trasmesso alla Provincia gli atti del Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, dichiarando lo stesso conforme al disposto del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come variato dalla L.R. 29/07/1997, n. 41.

Con riferimento a quanto sopra si comunica che il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, in considerazione dell'impossibilità – vista l'attuale fase di rinnovo degli organi collegiali dell'Ente – ad esprimersi attraverso deliberazione della Giunta Provinciale, è sancito, a far data dal 4 luglio u.s., nella forma del silenzio-assenso.

Tuttavia, in seguito all'esame istruttorio della Variante – comunque effettuato – da parte di questo Servizio, si è ritenuto opportuno formulare osservazioni alla Variante medesima, in ragione degli interessi generali di cui la Provincia è portatrice.

PREMESSA

I dati essenziali che caratterizzano il Comune di Prascorsano sono:

per quanto riguarda la strumentazione urbanistica:

- è dotato di P.R.G.C.M., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-8667 del 20/09/1991, successivamente modificato con Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 28-2330 del 26/02/2001;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 8 del 19/02/2002, una Variante parziale al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 18 del 04/10/2002, la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.M., ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 18 del 27/04/2004, la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C.M., ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, ha trasmesso alla Provincia, in data 20/05/2004, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

per quanto riguarda i dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 687 abitanti al 1997; 664 abitanti al 1981; 636 abitanti al 1991 e 756 abitanti al 2001, dato quest'ultimo che denota un incremento demografico piuttosto consistente (+ 120 abitanti nel periodo 1991-2001);
- superficie territoriale di 457 ettari di montagna, dei quali 42 presentano pendenze inferiori ai 5°, 310 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 106 con pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 263 ettari, che costituiscono il **58%** dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Cuornè*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 42 e n. 43;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Gallenca, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- tutela ambientale:
 - è interessato, per una superficie di 13 ettari, dall'Area Protetta Regionale denominata "*Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Belmonte*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante Parziale in oggetto, propone una serie di modeste modifiche al P.R.G.C.M. vigente a soluzione di problematiche riguardanti aree produttive, insediamenti residenziali e la dotazione di servizi pubblici, come meglio dettagliate in seguito:

- modifica della destinazione d'uso:
 - di un'area agricola a margine di un aggregato rurale in residenziale "RC2";
 - di un'area agricola "A" in area per attrezzature di interesse generale e servizi sociali "F" destinata a campo base per la Protezione Civile di Valle, in località Villa e relativa trasformazione di un'area "F" in area agricola, a compensazione dell'intervento precedente;
 - di due aree agricole di tutela ambientale "T" in aree residenziali "RC2";
 - di un'area agricola, in località Prabosone in residenziale "RC2";
 - di una porzione (mq 1.000) di area artigianale di nuovo impianto "IA1", in quanto di difficile utilizzo edilizio, in area agricola "A";
 - di un'area da residenziale "RC2" a impianti produttivi "IA1*" al fine di recepire lo stato di fatto, essendo già insediata una piccola attività artigianale meccanica;
 - di un'area agricola di tutela ambientale "T" in area agricola, al fine di permettere la realizzazione di un edificio da parte di un coltivatore diretto;
- modesta rettifica del perimetro dell'area edificabile "RC5", al fine di comprendere un lotto, attualmente inserito in area "T", al fine di renderlo meglio utilizzabile ai fini edilizi;

OSSERVAZIONI

Nel confermare che la Variante in oggetto non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, né con i progetti di competenza della Provincia e/o con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente, si formulano, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C.M. adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 27/04/2004:

- a) con riferimento alla modifica, individuata nella “Relazione Tecnica” con il n. 1, si rileva che l’area a destinazione agricola nel vigente piano e trasformata in residenziale, ricade, come si coglie dalla cartografia allegata, all’interno di una fascia di rispetto stradale. A tale proposito si ricorda, che l’art. 27 della L.R. 56/77, prevede che “... nelle fasce di rispetto ... è fatto divieto di ... realizzare ...nuove costruzioni ad uso residenziale ... sono unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni a verde ...etc...”. Inoltre, la suddetta area, localizzata ai margini dell’abitato, risulta non contigua a zone urbanizzate e/o di nuovo impianto. Si invita, pertanto, l’Amministrazione Comunale a verificare attentamente quanto proposto, ricordando che le localizzazioni (o rilocalizzazioni) di aree destinate alla residenza, ... , devono essere previste (cfr. art. 17, L.R. n. 56/77) “... su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente ...”.
- A tale proposito, vale la pena di sottolineare che la citata Legge Regionale e la sua Circolare esplicativa n. 12/PET fanno riferimento ad una contiguità con aree già urbanizzate o la cui urbanizzazione è già prevista dal Piano e non ad una contiguità con urbanizzazioni (una strada o una linea elettrica o ancora una condotta fognaria);
- b) con riferimento alla trasformazione di alcune aree, individuate dal vigente Piano, a destinazione *agricola di tutela ambientale “T”* in residenziali, si chiede all’Amministrazione Comunale di verificare la congruità di tale modifica, si presuppone, infatti che le aree “T”, siano state individuate con tale destinazione per la presenza di caratteristiche da salvaguardare. La “Relazione Tecnica” non riporta alcuna motivazione a supporto della effettiva necessità del loro utilizzo. Inoltre, si chiede di riconsiderare la localizzazione dell’intervento proposto con la modifica n. 6, il quale contribuisce a “*sfrangere*” ulteriormente il territorio comunale, incrementando tra l’altro il carico di infrastrutture, necessarie a rendere l’area residenziale;
- c) con riferimento alla modifica n. 3, l’individuazione di una ulteriore area residenziale, genera l’interclusione di un’area agricola; la “Relazione Tecnica” in merito a quest’ultima non verifica la possibilità di accesso all’area, per la coltivazione né formula proposte di tutela della porzione di area così definita, pur sottolineando la particolare conformazione morfologica in cui l’area residenziale individuata dalla presente Variante si colloca;
- d) in considerazione di quanto sopra riportato e che parte del territorio è interessato dall’Area Protetta Regionale denominata “*Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Belmonte*”, come evidenziato in premessa, si invita l’Amministrazione a rivedere in generale le proposte avanzate con la Variante in oggetto, ricordando che l’indirizzo del P.T.C. in materia di tutela ambientale, prevede che i Piani regolatori e le loro varianti, assumano il territorio come “valore”, le cui specificità siano riconosciute come parte fondativa delle prescrizioni per l’uso e la gestione del territorio.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Arch. Gianni SAVINO)